

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE
DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI NAPOLI

Iscritto all'albo Fondi Pensione COVIP
sezione speciale I Fondi Preesistenti n. 1423

Documento sulle Anticipazioni



Maggio 2017

Sommario

SEZIONE I: Norme Generali.....	2
Articolo 1. Oggetto.....	2
Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione.....	2
Articolo 3. Importo dell'anticipazione.....	3
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione.....	3
SEZIONE II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni.....	3
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.....	3
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.....	4
Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.....	5
Articolo 8. Spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.....	6
SEZIONE III: Reintegro.....	7
Articolo 9: Reintegro delle Anticipazioni.....	7

SEZIONE I: Norme Generali

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione dei contributi accumulati può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti l'aderente o i familiari fiscalmente a carico;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile.
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione.
2. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 124/93.
3. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo. Ai fini della determinazione dell'anzianità sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
4. Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.
5. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate nella sezione III del presente documento.
6. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D.Lgs. 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

7. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso.
8. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

1. L'importo massimo dell'anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata;
2. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle Anticipazioni si rinvia al "**Documento sul regime fiscale**";
3. L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta, purché la somma rientri nei limiti sopra individuati, secondo quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'art. 2 del presente documento;

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
2. Entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione, verificatane la regolarità e completezza, il Fondo provvede, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso aderente con apposizione della propria firma. La documentazione prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.
5. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: Casi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, o al familiare fiscalmente a carico che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico e purché la spesa gravi sul reddito dell'aderente. In caso di divorzio l'anticipazione non può essere richiesta per l'ex coniuge.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - ✓ certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - ✓ fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento sulla base di preventivi (datati non oltre 6 mesi prima della richiesta di anticipazione) fermo l'esigenza e l'impegno dell'aderente di fornire successivamente

la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla data di emissione della fattura;

- ✓ nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per un soggetto diverso dall'aderente (familiare fiscalmente a carico), consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal soggetto a favore del quale viene richiesta l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza;
 - ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
 - ✓ in caso di spese sostenute dall'aderente pubblico per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo status di familiare fiscalmente a carico;
5. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge. Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
 - ✓ certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'aderente dichiara:
 - di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni;
 - ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente.

La documentazione da produrre è, oltre a quella sopra elencata, la seguente:

- ✓ in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 60 giorni dalla stipula);
- ✓ in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 60 giorni dalla stipula, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.
- ✓ in caso di costruzione in proprio, occorre allegare il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, non appena possibile, la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità.
- ✓ in caso di acquisto della prima abitazione per i figli dovrà essere allegato, inoltre:
 - copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza;

- ✓ in caso acquisto della prima abitazione da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:
 - copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione;
- 3. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio (limitatamente agli acquisti in cooperativa) o dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori (nel caso di costruzione in proprio);
- 4. E' esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'aderente della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficaria. E' altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n.380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente documento, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
3. L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 - a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
 - ✓ progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - ✓ acquisto dei materiali;
 - ✓ perizie e sopralluoghi;
 - ✓ oneri di urbanizzazione;
 - ✓ altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - ✓ relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - ✓ IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - ✓ documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - ✓ altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- ✓ copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione);

- ✓ se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- ✓ copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- ✓ documentazione detrazione fiscale: in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, l'aderente che richiede l'anticipo per ristrutturazione può produrre idonea autocertificazione. In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di esibizione dei documenti previsti dalla normativa.
- ✓ copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali;

e/o

- ✓ ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- ✓ Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
- ✓ In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:
 - ✓ copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:
 - ✓ copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'anticipazione.

L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente purché alla richiesta sia allegato il preventivo dell'impresa datato non oltre i sei mesi prima della richiesta dell'anticipo, fermo restando l'obbligo dell'aderente alla presentazione delle fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta non oltre i 12 mesi dalla data di richiesta rilascio della stessa.

5. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 8. Spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993 per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
2. Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata la seguente documentazione:
 - ✓ consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 corredata di copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
 - ✓ documentazione comprovante il percorso formativo intrapreso ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53 dell'8 marzo 2000.

SEZIONE III: Reintegro

Articolo 9: Reintegro delle Anticipazioni

1. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente, previa comunicazione al **Fondo Pensione del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli**, tramite versamenti volontari effettuati con bonifico bancario che dovrà portare la causale "Reintegro Anticipazione NOME COGNOME MATRICOLA STIPENDIALE".
2. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in accordo con in Fondo, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti i limiti del beneficio fiscale. Sulle somme eccedenti detto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta stessa pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

DEROGA RELATIVA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016 art.48 comma 13-bis recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (di seguito il decreto), per gli Aderenti che risiedono in uno dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto, ai fini della richiesta delle anticipazioni non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previdenza complementare.

Si rileva inoltre la necessità di rispettare quanto precisato all'art.1, commi 1 e 2, del decreto:

relativamente ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le misure agevolative si applicano a condizione che i soggetti danneggiati trasmettano dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione ai sensi del DPR 445/2000 agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps competenti per territorio; per i soggetti residenti in comuni diversi da quelli elencati negli allegati 1 e 2 del citato decreto, ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), occorre che gli stessi dimostrino il nesso di causalità tra danni subiti e gli eventi sismici tramite apposita perizia asseverata.

Per il trattamento fiscale di tali anticipazioni in deroga si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

Restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal decreto 124/1993 in relazione a ciascuna causale.

La disposizione suindicata vale per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016 e fino al 24 agosto 2019.

ALLEGATO 1 al decreto legge n. 189/2016

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno-Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI).

REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegalfo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC).

REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).

ALLEGATO 2 al decreto legge n. 189/2016

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO: Campi (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo.

REGIONE LAZIO: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldara (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermata (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San

Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA: Spoleto (PG).

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato D.Lgs) ed in relazione ai dati sensibili che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Fondo Pensione del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli (di seguito chiamato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa) a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo della finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs; raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;

Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

Il trattamento è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (compagnie di Assicurazioni, banche, SIM, Società di Gestione Dati ecc.) .

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio);
- strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso .

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali

a. nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;

b. nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie Assicuratrici, SIM, Istituti Bancari, agli Organismi associativi del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, all'INPS gestione dipendenti pubblici. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;

I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o servizi di archiviazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1.lett.a), verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 D. Lgs. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la ratificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è Fondo Pensione del Personale Docente Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli. I dati identificativi del Responsabile del Trattamento Dati, possono essere acquisiti presso la sede del Fondo, Corso Umberto I, Napoli.